

**Regolamento
sulle guardie della natura**
(del 1° luglio 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

v i s t i :

- la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 ed in particolare l'art. 30;
- il Regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1° luglio 1975 ed in particolare l'art. 8;

d e c r e t a :

Definizione

Art. 1 ¹Il corpo delle guardie della natura è costituito da persone che, a titolo volontario, collaborano con il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) nelle attività di sensibilizzazione della popolazione in merito alla tutela delle componenti naturali del Cantone.

²Le guardie della natura (in seguito: Guardie) vigilano inoltre sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti la protezione della natura e del paesaggio.

Requisiti

Art. 2 ¹Le Guardie devono adempiere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto l'età di diciotto anni;
- b) essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell'esercizio dei diritti civili;
- c) essere incensurati e di condotta irreprensibile.

²Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si annunciano all'Ufficio natura e paesaggio. [\[1\]](#)

Designazione

Art. 3 ¹Le Guardie sono designate dal Dipartimento dopo aver seguito un corso di formazione e superato un esame di idoneità. Esse prestano il giuramento o la promessa davanti al capo dello stesso.

²Le guardie ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni. Il rinnovo della tessera subordinato ad una verifica da parte dell'Ufficio natura e paesaggio delle attività svolte e dell'aggiornamento delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio. [\[2\]](#)

Prestazioni dell'Ufficio protezione della natura

Art. 4 ¹L'Ufficio natura e paesaggio organizza le attività delle Guardie in funzione delle mansioni a loro assegnate. [\[3\]](#)

²Esso provvede affinché le Guardie ricevano:

- a) una tessera di legittimazione;
- b) buste affrancate per la corrispondenza;
- c) le leggi e i regolamenti necessari;
- d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;
- e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.

³L'Ufficio natura e paesaggio provvede all'istruzione delle guardie, in particolare organizzando giornate di formazione e di aggiornamento. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. [\[4\]](#)

⁴Esso organizza inoltre almeno una giornata d'incontro l'anno tra tutte le Guardie.

Servizio

Art. 5 ¹Le guardie svolgono le loro attività sotto la direzione e per conto dell'Ufficio natura e paesaggio. [\[5\]](#)

²Le Guardie devono prestare almeno 50 ore di servizio all'anno e partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento. Nell'ambito delle loro mansioni si attengono al principio dell'oggettività, della correttezza e del comportamento diligente. Le Guardie devono osservare il segreto professionale.

³Nell'esercizio dei loro compiti, le Guardie si legittimano con la tessera ufficiale, che deve essere sempre

presentata prima di ogni intervento.

⁴Le guardie svolgono la loro funzione gratuitamente. In casi particolari l'Ufficio natura e paesaggio potrà riconoscere un rimborso per spese direttamente legate all'attività svolta o all'acquisto di materiale. ^[6]

Compiti

Art. 6 ¹Le Guardie sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme giuridiche.

²Le guardie effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei biotopi e delle aree protette. Esse sono tenute a segnalare all'Ufficio natura e paesaggio ogni intervento non conforme alla Legge. ^[7]

³Le Guardie vigilano sull'applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili.

⁴Nell'ambito delle mansioni le Guardie possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali competenti in materia di foreste, protezione delle acque, caccia e pesca, nonché con la polizia cantonale e comunale.

Sorveglianza dei biotopi

Art. 7 ¹Ogni guardia è tenuta, salvo accordi particolari con l'Ufficio natura e paesaggio, a sorvegliare almeno due biotopi d'importanza nazionale o cantonale. ^[8]

²I biotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita dovrà essere compilato un apposito formulario.

³Le Guardie collaborano con i comuni per la tutela dei biotopi d'importanza locale.

Resoconto dell'attività svolta

Art. 8 ¹Le guardie sono tenute a rendere conto all'Ufficio natura e paesaggio dell'attività svolta. ^[9]

²Esse redigono un diario, indicando in forma schematica la data, il luogo, la durata e l'esito di ogni intervento.

³Le guardie compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all'Ufficio natura e paesaggio entro il 15 gennaio dell'anno seguente. ^[10]

Coordinatori regionali

Art. 9 ^[11] ¹Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia designata dall'Ufficio natura e paesaggio.

²Il coordinatore aiuta le guardie nell'esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di formazione, funge da contatto con l'Ufficio natura e paesaggio e anima il gruppo.

Fine del rapporto di servizio

Art. 10 ¹Il mancato rinnovo della tessera di legittimazione comporta la fine del rapporto di servizio.

²Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all'Ufficio natura e paesaggio. Il Dipartimento ratifica le dimissioni. ^[12]

³La guardia che non adempie coscientemente ai propri doveri o che contravviene alle disposizioni di Legge e di regolamento può essere sospesa dalle sue funzioni dall'Ufficio natura e paesaggio e destituita dal Dipartimento. ^[13]

⁴La cessazione del rapporto di servizio comporta l'obbligo di restituzione della tessera di legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza.

Entrata in vigore

Art. 11 ¹Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ^[14]

²È abrogato il regolamento sulle guardie volontarie della natura e del paesaggio del 21 giugno 1983.

- [\[1\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[2\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[3\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[4\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[5\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[6\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[7\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[8\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[9\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[10\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[11\]](#) Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[12\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[13\]](#) Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 180.
- [\[14\]](#) Entrata in vigore: 4 luglio 2003 - BU 2003, 227.